

Decoro urbano e promozione di locali storici e di attività tradizionali

Autore: Redazione

In: Diritto amministrativo

Paolo Carpentieri

Questo articolo tratta della tutela dei **beni culturali** concentrandosi sugli aspetti legati alla materialità e immaterialità dell'oggetto e dei valori tutelati (decoro urbano e promozione di locali storici e attività tradizionali). Vengono analizzati la pluralità e complessità di interessi, di valori, di discipline e di competenze che il tema coinvolge, per concentrarsi poi sulla tutela e valorizzazione dei locali storici. Il tema viene affrontato alla luce della giurisprudenza, con attenzione anche alle novità normative della **legge "Bray" del 2013** e del **decreto "SCIA 2" del 2016** e alle indicazioni ministeriali per cinema storici e librerie storiche, oltre che alle norme regionali. In particolare, il presente scritto costituisce la rielaborazione della relazione presentata nell'ambito del Corso di alta formazione "La dimensione giuridica dei beni culturali", Padova, 6 aprile 2018.

In un mio non recentissimo contributo sulle tematiche che trattiamo oggi avevo inserito un paragrafo intitolato "**Materiale e immateriale**", nel quale esprimevo l'idea, peraltro già molto bene qui introdotta dagli interventi dei Relatori che mi hanno preceduto, della inscindibilità, particolarmente evidente per i centri storici delle città d'arte e per i borghi antichi, tra tutela (tradizionalmente intesa) dei beni culturali, non solo immobili, che costituiscono, nello spazio e nel tempo, l'oggetto materiale di questa tutela, e "tutela" (le virgolette ci avvertono della convenzionalità e della dubitabilità di questo termine se predicato in questo ulteriore ambito applicativo) delle attività umane che nella storia sono divenute coesistenti con quella stratificazione del costruito, rappresentandone (in parte) la causa, materiale, formale e finale, rappresentandone, dunque, in un certo senso, la ragion d'essere (pur nella evoluzione della storia). Dicevo, in quella sede, una cosa, mi rendo conto, banale, ma non per questo meno vera: il corpo e l'anima devono convivere armonicamente e devono essere tenuti assieme in equilibrio.

Vale per l'uomo, ma vale anche per il territorio antropizzato che, come ci siamo detti più volte parlando di paesaggio storico, è il volto della terra, è lo specchio dell'anima delle popolazioni che vi abitano, che esprime meglio di ogni altra cosa la natura della cultura (il bisticcio non è casuale e non è privo di significato) di quel luogo, ne rappresenta, come si suol dire, il *genius loci*.

L'immateriale

Naturalmente - è bene subito precisare - l' "**immateriale**" di cui sto parlando non va confuso con il valore immateriale insito nei (ed espresso dai) beni culturali "materiali", che è tema diverso, qui più volte

già ampiamente trattato: l'“immateriale” di cui mi vado ad occupare io è costituito dai saperi, dalle pratiche, dalle tradizioni, dal lavoro, dai commerci che costituiscono il tessuto o l'humus sociale ed economico che le comunità che hanno abitato e costruito nei secoli il centro storico della città d'arte o il borgo antico hanno sviluppato, elaborato, consolidato nel tempo, e che rappresenta ed esprime, dunque, il contesto, anche antropologico, che spiega e dà ragione (almeno in parte) del perché quel luogo presenta quelle caratteristiche architettoniche, artistiche, storiche depositate e incorporate nel suo tessuto urbano. Questo “immateriale” così composito e un po' evanescente, che sembrerebbe chiamare in causa termini e concetti della antropologia e della sociologia, o della storia, in realtà - e questo è un punto essenziale, ben colto da tempo risalente dalla giurisprudenza - si compenetra con i beni culturali materiali, immobili e mobili, che di quella cultura in senso antropologico sono il prodotto, il contesto, l'oggetto, lo spazio e il luogo di sviluppo e di manifestazione.

Sembra dunque bene attagliarsi a questa chiave di lettura il testo dell'**art. 7-bis inserito nel Codice** dal secondo decreto correttivo (n. 62 del 2008), rubricato “Espressioni di identità culturale collettiva”, secondo il quale “Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10”. Il quadro normativo cui fare riferimento sembrerebbe dunque essere in prima battuta quello della Convenzione Unesco, ora detta, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a **Parigi il 17 ottobre 2003**, ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, che ha ad oggetto (art. 2) “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il **know-how** - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”, e che prevede la redazione di “inventari” nazionali e di una “lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità”. Ma questo riferimento, sicuramente utile e necessario, non è esaustivo e potrebbe anche essere svitante, rispetto al nostro tema della tutela e promozione dei locali storici e delle attività tradizionali, che sembra catturare nella loro inscindibile unità materiale e immateriale. Come già anticipato sopra, occorre a tal proposito tenere ben presente la distinzione (dialettica) tra beni culturali materiali e beni culturali immateriali, e occorre ribadire che questi ultimi non vanno confusi con il valore immateriale dei primi.

Nell'approccio al mio tema appare poi doveroso il richiamo (anche) della nota Convenzione di Faro, da me in altra sede criticata, ma per motivi di traduzione, non perché non ne apprezzi la bontà di alcuni contenuti, che qui possono assumere un loro rilievo, contenuti peraltro già rinvenibili nella Convenzione dell'Unesco adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 per la protezione e la promozione delle diversità culturali, ratificata dall'Italia con la legge 19 febbraio 2007, n. 19. Potremmo discutere sulla “capienza” della nozione di Patrimonio culturale e sulle sue diverse declinazioni possibili, ma ci allontaneremmo troppo dall'oggetto di questa nostra discussione.

Questo (minimo) inquadramento giuridico può essere utile non solo sul piano descrittivo, ma anche perché, come dirò più avanti, questi riferimenti di diritto europeo possono essere di aiuto, insieme ad alcune novità normative più recenti, per un tentativo, da me già abbozzato nel precedente intervento del 2014, di dare un impulso ulteriore verso la tutelabilità delle attività tradizionali - culturali, commerciali,

artigianali - attraverso gli strumenti vincolistici, propri del codice di settore.

Volume consigliato

Le tutele

La tutela e promozione dei locali storici e delle attività tradizionali si situa d'altra parte lungo la linea di confine definita dalla giurisprudenza tradizionale come limite all'efficacia del vincolo storico e intreccia insieme i diversi fili lungo i quali si dipana il rapporto - di unità, ma anche di distinzione - tra il bene materiale e il bene immateriale (ed è difficile a un certo punto distinguere chiaramente ciò che è il valore culturale immateriale incorporato nella cosa materiale e ciò che è il "bene immateriale" rappresentato dall'attività tradizionale). Quest'area di intersezione o di identificazione - ancora piuttosto sfuggente - potrebbe costituire il punto di attacco di un vincolo di nuova concezione (sempre che non si debba poi ritenere necessario indennizzare il proprietario per l'incisione del nucleo incompressibile della proprietà).

(continua a leggere...)

<https://www.diritto.it/decoro-urbano-promozione-locali-storici-attivita-tradizionali/>